

Condizioni particolari (CP)

Assicurazione di previdenza vincolata (pilastro 3a)

Edizione 06.2019

Indice

1	Campo d'applicazione	5.4	Riscatto totale o parziale dell'assicurazione per l'acquisto di un'abitazione per uso proprio
2	Particolarità dell'assicurazione di previdenza vincolata	5.5	Consenso al versamento del valore di riscatto
3	Clausola beneficiaria	5.6	Annullamento
4	Cessione e costituzione in pegno	6	Disposizioni per l'assicurazione vita legata a quote di fondi di investimento
5	Scadenza e riscatto	7	Attestazione dei contributi previdenziali
5.1	Scadenza dell'assicurazione	8	Sospensione del pagamento dei premi ed estinzione dell'assicurazione
5.2	Riscatto dell'assicurazione		
5.3	Riscatto totale dell'assicurazione		

1. Campo d'applicazione

Se l'assicurazione viene stipulata come assicurazione di previdenza vincolata si applicano le presenti Condizioni particolari, le quali prevalgono sulle disposizioni discordanti contenute nelle Condizioni generali e nelle Condizioni complementari.

Per contratti di assicurazione di previdenza vincolata si intendono, ai sensi dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3), le assicurazioni sulla vita destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e i cui modelli contrattuali sono stati approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Particolarità dell'assicurazione di previdenza vincolata

Il contraente e l'assicurato devono essere la stessa persona.

Le assicurazioni di previdenza vincolata possono essere stipulate solo da persone che percepiscono un reddito da attività lucrativa o da indennità di perdita di guadagno soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS.

Il premio annuo non può superare l'importo previsto per legge per la legittimazione alla deduzione fiscale.

La deduzione fiscale dei premi è possibile solo se il contribuente esercita un'attività lucrativa. Un'eventuale interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare, disoccupazione, malattia ecc.), non compromette la legittimazione alla deduzione fiscale. In caso di cessazione dell'attività lucrativa, la possibilità del pagamento del premio decade anche se non è ancora stato raggiunto il limite di età previsto per l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia, come in caso di pensionamento anticipato, cessazione dell'attività lucrativa per maternità, invalidità totale (100%) e assenza di una capacità di guadagno residua.

Il limite di età viene raggiunto al più tardi il primo giorno del mese nel quale il contraente raggiunge l'età di pensionamento ordinaria AVS.

3. Clausola beneficiaria

Ai sensi della OPP3 sono considerati beneficiari i seguenti soggetti:

- in caso di sopravvivenza, il contraente;
- dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 - il coniuge superstite ovvero il partner registrato superstite,
 - i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento il deceduto ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con il deceduto durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
 - i genitori,
 - fratelli e sorelle,
 - i rimanenti eredi.

Il contraente può designare uno o più soggetti tra i beneficiari di cui alla lettera b) punto 2 e definire in dettaglio i loro diritti.

Il contraente ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b), punti da 3 a 5, e di definire in dettaglio i loro diritti.

Un'eventuale designazione dei beneficiari effettuata e non revocata dal contraente prevale sulla presente clausola beneficiaria, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla OPP3 vigenti al verificarsi dell'evento assicurato.

4. Cessione e costituzione in pegno

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno né ceduto prima della scadenza, così come non possono essere concessi prestiti sulla polizza.

Il diritto alla prestazione di vecchiaia e alla prestazione assicurata per il caso di decesso così come il diritto in caso di erogazione anticipata della prestazione di vecchiaia possono essere costituiti in pegno per acquistare un'abitazione per uso proprio o dilazionare l'ammortamento dei mutui ipotecari che gravano sulla stessa.

In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, il diritto alla prestazione di vecchiaia così come il diritto in caso di erogazione anticipata della prestazione di vecchiaia possono essere ceduti (integralmente o parzialmente) dal contraente al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal tribunale. Alle stesse condizioni il coniuge ha facoltà di richiedere che l'importo da versare in caso di erogazione anticipata della prestazione di vecchiaia venga versato a suo favore presso un istituto di previdenza professionale (2° pilastro) o di previdenza vincolata da lui stesso indicato, fatta salva la possibilità di erogazione anticipata come previsto all'articolo 5.

Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti.

5. Scadenza e riscatto

5.1 Scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione scade alla data fissata nella polizza (limite di età).

La prestazione di vecchiaia diventa esigibile al più tardi il primo giorno del mese in cui il contraente raggiunge l'età di pensionamento ordinaria AVS.

5.2 Riscatto dell'assicurazione

Se l'assicurazione presenta un valore di riscatto ai sensi delle Condizioni generali, il contraente può richiedere il riscatto dell'assicurazione prima della scadenza della stessa. Il riscatto comporta lo scioglimento anticipato dell'assicurazione in misura corrispondente e la maturazione del diritto al valore di riscatto.

5.3 Riscatto totale dell'assicurazione

In caso di riscatto, l'assicurazione viene interamente risolta se:

- l'assicurazione viene risolta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS;
- il contraente percepisce una rendita intera di invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità e il rischio invalidità non è assicurato;
- il contraente avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- il contraente pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata fino a quel momento e inizia un'altra attività indipendente di

- genere diverso;
- e) il contraente trasferisce definitivamente il proprio domicilio al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
 - f) il valore di riscatto è inferiore al premio annuo contrattuale;
 - g) il contraente utilizza il valore di riscatto dell'assicurazione per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma riconosciuta di previdenza.

Nei casi indicati alle lettere da a) a f) il valore di riscatto viene versato al contraente; nei casi di cui alle lettere c) e d) ciò avviene, tuttavia, solo se il riscatto è richiesto entro il termine di un anno. Nei casi indicati alla lettera g) il valore di riscatto viene versato all'istituto di previdenza interessato a beneficio del contraente.

5.4 Riscatto totale o parziale dell'assicurazione per l'acquisto di un'abitazione per uso proprio

Prima della decorrenza dei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS, in caso di riscatto l'assicurazione viene parzialmente o totalmente risolta se il valore di riscatto viene utilizzato per:

- a) l'acquisto o la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
- b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c) la restituzione di mutui ipotecari gravanti su tale proprietà.

Dietro presentazione dei relativi giustificativi e con il consenso del contraente, il valore di riscatto viene versato direttamente al venditore, costruttore o mutuante o ai soggetti legittimati secondo il capoverso 1, lettera b).

5.5 Consenso al versamento del valore di riscatto

Salvo che nei casi di cui all'art. 5.3 lettere f) e g), l'erogazione del valore di riscatto può essere effettuata solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato del contraente.

5.6 Annullamento

Se i premi versati non vengono considerati dall'autorità fiscale competente come contributi previdenziali deducibili, il contraente può richiedere, presentando conferma dell'autorità fiscale, un riscatto parziale dell'assicurazione pari all'importo dei premi non riconosciuti e l'erogazione del relativo valore di riscatto.

In caso di annullamento di altro genere, sussiste il diritto al rimborso dei relativi premi. Se i premi soggetti a obbligo di rimborso sono già stati attestati come contributi previdenziali, per il rimborso si applica analogamente l'art. 5.3 lettera g). In caso contrario, i premi soggetti a obbligo di rimborso vengono versati al contraente. Si applica per analogia l'art. 5.5.

6. Disposizioni per l'assicurazione vita legata a quote di fondi di investimento

Al momento della stipula contrattuale e della prima scelta di investimento, il contraente viene informato sui diversi investimenti messi a disposizione da Allianz Suisse ed espressamente avvertito dei relativi rischi e costi. Sono disponibili anche investimenti a basso rischio. Il contraente conferma per iscritto di aver ricevuto le suddette informazioni.

7. Attestazione dei contributi previdenziali

I premi figurano nell'attestazione dei contributi previdenziali se sono dovuti e risultano pervenuti alla sede centrale di Allianz Suisse entro il 31 dicembre dell'anno civile in questione.

8. Sospensione del pagamento dei premi ed estinzione dell'assicurazione

Nei casi indicati di seguito l'assicurazione viene convertita, in misura corrispondente, in assicurazione senza premi con effetto dalla fine del relativo anno civile qualora abbia un valore di conversione ai sensi delle condizioni generali oppure si estingue qualora non lo abbia:

- a) se il contraente cessa l'attività lucrativa prima del raggiungimento del limite di età;
- b) se il contraente, nello stesso anno civile, non produce un reddito da attività lucrativa o un reddito sostitutivo non sottoposto all'AVS;
- c) in caso di variazioni, in un anno solare, del reddito da attività lucrativa o del reddito sostitutivo tali per cui il premio annuo concordato supererebbe la percentuale sul reddito da attività lucrativa consentita dalla legge.

Non si ha conversione o estinzione dell'assicurazione se il contraente è incapace al guadagno per almeno il 25% e l'assicurazione prevede l'esonero dai premi per incapacità di guadagno.

Il contraente è tenuto a informare puntualmente Allianz Suisse qualora si verifichi uno di questi casi. Se il contraente non provvede alla tempestiva comunicazione, oltre che alla conversione si procede anche a un riscatto per la parte di premio versata in eccesso.